

**CASA DI RIPOSO Carlo e Elisa Frigerio
BRIVIO
Via Cartiglio, 2**

S T A T U T O

**(approvato dall'Assemblea Soci con deliberazione n. 2 del 27/04/2013 reso
esecutivo dalla Regione Lombardia con decreto n. 12269 del 16/12/2013)**

CASA DI RIPOSO CARLO e ELISA FRIGERIO
Via Cartiglio 2 -23883 BRIVIO (LC)

Premessa

NOTIZIE STORICHE

L'idea di far sorgere a Brivio una "Pia Casa di Ricovero per Vecchi Poveri" (tale era la denominazione all'origine) è nata nel 1911 con il nobile scopo di provvedere alla vecchiaia di persone bisognose, offrendo loro l'alloggio e l'assistenza necessaria.

L'iniziativa incontrò subito larghi consensi nella popolazione ed anche concrete adesioni; pertanto si costituì per tale scopo un "Comitato Promotore" che si riunì la prima volta il 12 gennaio 1911 presso la Casa Parrocchiale, ma a causa dei tempi particolarmente difficili (guerra libica e prima guerra mondiale) non fu possibile portare avanti la proposta.

Negli anni successivi, a Brivio, si continuò a parlare di questo progetto e nel 1927 il Cav.Uff. Antonio Gerosa, in occasione di un lieto anniversario, rilanciò l'iniziativa elencando le disponibilità finanziarie pervenute sino all'anno 1926 a seguito di nuove adesioni.

Al progetto partecipò anche l'illustre briviese Mons. Cesare Gaffuri, il quale destinò una considerevole somma per il funzionamento della Casa.

Vista la decisa volontà dei Briviesi, sostenuti ed incoraggiati dal Prevosto Don G. Battista Viganò, il Comune mise a disposizione l'appezzamento di terreno comunale costituito dall'area del vecchio cimitero.

Il 3 aprile 1927, in una riunione tenutasi presso gli Uffici Comunali, venne costituito un "Comitato d'Onore" composto dai sigg.: Cav.Uff. Carlo Frigerio, Ing. Giuseppe Gilardi Podestà, Mons. Cesare Gaffuri, insegnante e scienziato, ed un Comitato Esecutivo composto dai sigg.: Cav. Uff. Antonio Gerosa, Presidente, prof. Alessandro Milani, segretario, Don G. Battista Viganò, Prevosto, Francesco Frigerio, Bernardo Frigerio, Leonardo Frigerio e Vittorio Palma membri.

Il Comitato Esecutivo elaborò un primo schema dello Statuto che prendeva in considerazione il regolamento per funzionamento della Casa, il riconoscimento di Ente Morale dell'Opera Pia secondo le intenzioni ed i desideri espressi dai donatori più generosi: i coniugi Frigerio e gli eredi di Antonietta Gerosa.

L'attività dei Comitati nella ricerca dei fondi, la risposta positiva del Prevosto Don G.B. Viganò e dei cittadini briviesi con la sottoscrizione di azioni volontarie, la generosità dei coniugi Comm. Carlo Frigerio e della moglie Elisa Caffi i quali fecero erigere a loro spese l'edificio e fornirono parte dell'arredamento e delle disponibilità finanziarie per il funzionamento, permisero la realizzazione dell'iniziativa e l'apertura della struttura il 30 gennaio 1932.

Per la gestione dei servizi, su interessamento del Prevosto, arrivarono tre suore della Carità di S. G. Antida.

Nella riunione del 16 novembre 1933 il Comitato Esecutivo rinnovò la richiesta alle autorità competenti affinché l'Istituto venisse eretto in Ente Morale; con R.D. n.570 del 9 marzo 1936 fu concessa l'autorizzazione.

Essendo l'ospitalità gratuita ed a seguito dell'elevata inflazione, conseguente gli eventi bellici, nel 1945 veniva rilevato che la rendita annua disponibile, i sussidi e le offerte non erano sufficienti al sostentamento dell'Istituzione. La tenacia di Don G.B. Viganò e dei suoi collaboratori nel voler conservare l'Ente, la messa a disposizione della Parrocchia di un edificio in modo di aumentare il numero degli ospiti; le elargizioni prefettizie ed gli aiuti di organismi e privati permisero di superare le difficoltà e di ampliare la struttura esistente.

Successivamente, la necessità di dare agli anziani ogni possibile conforto, stimolò i consiglieri a valutare l'acquisto di un appezzamento di terreno adiacente alla sede per un ampliamento dell'edificio in modo da rendere l'intero complesso più moderno ed accogliente e più idoneo alle esigenze che si andavano presentando.

Lo studio del progetto, iniziato da Mons. G.B. Viganò ed interrotto per la morte dello stesso nel 1965, fu ripreso dal successore Don Carlo Mariani.

Nel 1969, con la disponibilità di un mutuo di £. 105.000.000 erogato dalla Cassa di Risparmio PPLL e la redazione gratuita del progetto da parte dell'ing. Natale Sesana, si diede inizio ai lavori di costruzione del corpo centrale di tre piani. L'edificazione di questa parte ebbe termine nel 1971 e nel 1976 venne completata anche la ristrutturazione della parte più vecchia dell'edificio con un esborso, per sole opere edilizie, di 200 milioni di lire.

Negli anni successivi fu rilevata una richiesta sempre maggiore di ospitalità da parte di anziani non più autosufficienti per cui, nel 1982, l'organo amministrativo deliberò di realizzare anche un reparto di lungodegenza. per 25 posti letto; tale reparto fu inaugurato nel settembre del 1984 e venne dedicato alla sig.na Anita Moneta, la quale

alla morte, con sorpresa di tutti, lasciava in eredità a tale scopo la sua casa di Milano. La vendita dell'immobile nel 1981 rese disponibile la somma di 100 milioni che fu il primo gettito per la costruzione del reparto lungodegenti.

Attualmente la casa ha una capienza di circa 128 posti letto.

Titolo I - Denominazione e sede

ART. 1

Denominazione

E' costituita quale fondazione di diritto privato "Casa di Riposo Carlo ed Elisa Frigerio" - residenza sanitaria assistenziale per persone anziane - organizzazione non lucrativa di utilità sociale".

L'Ente ha l'obbligo di utilizzare, nei rapporti con i terzi, tale denominazione, ovvero la denominazione abbreviata di "Casa di Riposo Frigerio - Onlus".

ART.2

Sede

La Fondazione ha sede legale in Brivio, in via Cartiglio n.2, e persegue le proprie finalità in ambito regionale.

Titolo II - Scopi e mezzi

ART. 3

Scopi e settori di attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, svolgendo la propria attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di persone anziane.

La Fondazione ha per scopo di provvedere all'assistenza, alla tutela e al recupero di persone anziane.

La Fondazione indirizza prioritariamente i propri interventi verso gli anziani residenti nel Comune di Brivio, come previsto nelle tavole fondative dell'Ente.

ART. 4

Attività

La Fondazione adempie le proprie finalità prevalentemente istituendo e gestendo servizi sociali e socio sanitari di natura residenziale per la tutela delle persone anziane, con servizi e prestazioni di ricovero pieno, di ricovero diurno, di carattere ambulatoriale e domiciliare.

La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne disciplinino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente sono disciplinati da appositi regolamenti.

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

ART. 5

Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili e immobili come risultanti nell'inventario approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 62 del 29/08/2003.

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente e al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

L'Ente ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali o ad esse connesse direttamente.

ART. 6

Mezzi finanziari

L'Ente provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali:

- a) con i redditi derivanti dal patrimonio;
- b) con i contributi annuali dei Soci;
- c) con rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
- d) con donazioni, oblazioni o atti di liberalità, e con contributi pubblici e privati e con ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione;

- e) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
- f) con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, in osservanza della lett. d), comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Titolo III - Organi amministrativi dell'Ente

ART. 7

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Vice Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea dei Soci;
- il Revisore legale.

ART. 8

Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.

Convoca il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, svolgendo le funzioni direttive, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione, redige la relazione morale che accompagna il bilancio annuale e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega ed in caso di urgenza adotta con ordinanza provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Le ordinanze presidenziali sono immediatamente esecutive ma devono essere ratificate a pena di decadenza, dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

ART. 9

Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i consiglieri un Vice Presidente che assume i compiti di Presidente in caso di assenza o impedimento con gli stessi poteri. La firma del vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Se fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitare la carica il Presidente e il Vice presidente le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano per data di nomina. In caso di parità di nomina il più anziano di età.

ART. 10

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 membri, di cui uno, in qualità di membro di diritto, è il parroco "pro tempore" della Parrocchia "Santi Sisino, Martirio e Alessandro" di Brivio, o un suo delegato; gli altri componenti del consiglio sono nominati con le seguenti modalità:

- n. 2 nominati dal Sindaco del Comune di Brivio;
- n. 2 nominati dall'Assemblea dei Soci.

I consiglieri durano in carica 5 esercizi e comunque fino alla approvazione del bilancio del quinto esercizio.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri il consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato e resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario anche esterno al Consiglio.

Ai Consiglieri spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, in modo anche differenziato in ragione dei compiti affidati, comunque nei limiti di cui all'art. 10, comma 6 lettera c del D. Lgs. 460/97.

ART. 11

Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare il Consiglio:

- a) approva il bilancio consuntivo annuale e la relazione morale e finanziaria da presentare all'Assemblea dei Soci per il parere di cui *all'art. 15*;
- b) approva le modifiche dello Statuto da sottoporre all'Assemblea dei Soci per il parere di cui *all'art. 15* e alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- c) predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- d) definisce l'organizzazione interna della Fondazione, adotta il regolamento generale di funzionamento della Fondazione, adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
- e) redige il codice etico;
- f) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
- g) *può nominare il Direttore Generale della Fondazione*;
- h) provvede all'assunzione e al licenziamento del personale.

ART. 12

Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta motivata di almeno 2 consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati almeno tre

giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima, anche con altro mezzo, delle sedute straordinarie.

Le delibere del Consiglio devono essere adottate con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I verbali delle sedute consiliari con le annesse delibere sono stesi dal Segretario e sottoscritti da tutti coloro che sono intervenuti alle adunanze. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i dirigenti o i responsabili invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza.

I consiglieri decadono dalla carica nel caso in cui effettuino tre assenze consecutive e non giustificate al Consiglio di Amministrazione.

ART 13

Il Segretario del Consiglio

Il Segretario cura le convocazioni del Consiglio, la redazione dell'ordine del giorno predisposto dal Presidente o dai Consiglieri, esegue gli incarichi che il Consiglio gli affida anche in riferimento all'organizzazione della Fondazione, esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti.

Il Segretario inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento della amministrazione.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo e redige i relativi verbali.

ART. 14

Soci

Sono Soci della Fondazione tutte le persone fisiche o giuridiche che ne fanno richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione e versano annualmente la quota associativa, stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Il numero dei Soci è illimitato.

La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, *inosservanza del Codice Etico*, mancato pagamento della quota associativa. Le dimissioni devono essere trasmesse per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'anno in corso.

ART. 15

Assemblea dei Soci

L'assemblea è convocata dal Presidente.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati iscritti nel libro soci almeno sei mesi prima della data di assemblea ; le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza di voti.

Per le delibere concernenti il parere sulle modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

L'assemblea si radunerà almeno una volta all'anno per esprimere il parere sul bilancio approvato e su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci, ai sensi dell'articolo 20 del Codice Civile.

All'Assemblea dei Soci, stante la sua particolare natura di organo costituito da coloro che, condividendone le finalità, contribuiscono alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi annuali in denaro (quote associative), compete:

- la nomina di (due) membri del Consiglio di Amministrazione;
- la nomina del Revisore Legale;
- esprimere parere obbligatorio e vincolante in merito alle modifiche statutarie approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- esprimere parere non vincolante sul bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- esprimere parere consultivo in merito ad ogni argomento che il Consiglio di Amministrazione sottopone al suo esame.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta.

Tuttavia nessun socio può rappresentare più di altri due soci. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Qualora l'Assemblea consti di un numero di soci inferiori rispetto ai componenti del Consiglio di Amministrazione, le sue funzioni sono attribuite al Consiglio di

Amministrazione, tranne le funzioni di nomina che spetteranno al Parroco pro-tempore per numero 2 (due) consiglieri.

ART. 16

Revisore legale

L'Assemblea dei Soci nomina il Revisore legale.

Al Revisore Legale spetta la vigilanza sulla gestione della Fondazione e il controllo sulla regolare amministrazione. A tal fine deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.

Il Revisore Legale dura in carica tre anni e può essere riconfermato senza limiti di mandato. Il Revisore Legale deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Al Revisore Legale spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6 lettera c del D. Lgs. 460/97.

Il Consiglio di Amministratore, qualora lo ritenga opportuno, alla scadenza del mandato può provvedere a nominare un Collegio dei Revisori, composto da tre membri.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI

ART. 17

Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. E' il capo del personale, collabora con il Presidente nella direzione della Fondazione, studia e propone al Consiglio i piani di sviluppo delle attività, esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità alla delega concessagli dal Presidente.

ART. 18

Disciplina del personale

L'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale dirigenziale, amministrativo, sanitario e sociale della Fondazione sono disciplinati da apposito Regolamento Amministrativo predisposto dal Direttore Generale ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo anche se non previsti o disciplinati dal regolamento amministrativo.

TITOLO V - BILANCIO

ART. 19

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio consuntivo annuale.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura..

TITOLO VI - TRASFORMAZIONE, DEVOLUZIONE PATRIMONIALE E NORME DI CHIUSURA

ART. 20

Scioglimento e devoluzione patrimoniale

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 c.c.

Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un liquidatore che provvederà allo scioglimento dell'Ente ed alla relativa devoluzione del patrimonio residuo a favore di altre Onlus, indicate dal Consiglio stesso, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, c.190 della L. 662/96 e successive modificazioni.

ART. 21

Norma di rinvio

Per qualsiasi altra materia non contemplata dal presente statuto si applicano le norme previste dall'ordinamento vigente.

Brivio, li 19 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Villa Giuseppe